

**ANDAMENTO COMPOSIZIONE PERSONALE REGIONALE
ANNI 2007 - 2009**

REGIONE	TOTALE			VARIAZIONE % COMPOSIZIONE	
	2007	2008	2009	2008/07	2009/08
PIEMONTE	3.154	3.184	3.202	0,96	0,56
LOMBARDIA	3.528	3.554	3.490	0,75	-1,81
VENETO	3.217	3.110	3.076	-3,33	-1,12
LIGURIA	1.141	1.147	1.189	0,50	3,68
EMILIA ROMAGNA	3.039	3.040	3.017	0,03	-0,76
Totale Nord	14.079	14.036	13.974	-0,31	-0,44
TOSCANA	2.901	2.937	2.842	1,23	-3,24
UMBRIA	1.521	1.431	1.429	-5,91	-0,17
MARCHE	1.675	1.569	1.549	-6,33	-1,25
LAZIO	3.411	3.451	3.720	1,17	7,79
Totale Centro	9.508	9.388	9.540	-1,27	1,62
ABRUZZO	1.669	1.606	1.626	-3,74	1,23
MOLISE	917	943	936	2,84	-0,74
CAMPANIA	8.232	7.836	8.012	-4,81	2,25
PUGLIA	3.383	3.459	3.546	2,24	2,52
BASILICATA	1.111	1.082	1.052	-2,57	-2,78
CALABRIA	3.312	2.929	2.644	-11,58	-9,72
Totale Sud	18.624	17.855	17.817	-4,13	-0,22
TOTALE RSO	42.212	41.279	41.330	-2,21	0,12
VALLE D'AOSTA	3.965	3.941	3.898	-0,62	-1,09
TRENTINO A.A.	345	354	349	2,70	-1,44
PROV. AUT. BZ	4.793	4.741	4.794	-1,08	1,10
PROV. AUT. TN	5.056	5.269	5.221	4,20	-0,90
FRIULI V.G.	3.331	3.305	3.293	-0,77	-0,36
SARDEGNA	3.989	4.089	4.251	2,50	3,96
TOTALE RSS	21.480	21.699	21.805	1,02	0,49
TOTALE RSO+RSS	63.691	62.978	63.135	-1,12	0,25

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

**REGIONI A STATUTO ORDINARIO
CONSISTENZA MEDIA* E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE
ANNI 2007 - 2009**

REGIONE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			VARIAZIONE % CONSISTENZA		DIRETTORI GENERALI			VARIAZIONE % CONSISTENZA		DIR A TEMPO DETERMINATO			VARIAZIONE % CONSISTENZA		TOTALE			VARIAZIONE % CONSISTENZA	
	2007	2008	2009	2008/07	2009/08	2007	2008	2009	2008/07	2009/08	2007	2008	2009	2008/07	2009/08	2007	2008	2009	2008/07	2009/08
PIEMONTE	165	166	164	0,53	-0,89	24	23	22	-5,19	-2,95	3	2	0,42	-23,44	-80,65	192	191	187	-0,53	-2,04
LOMBARDIA	176	183	194	3,68	5,96	49	52	53	5,99	1,34	20	21	9	2,29	-55,53	246	256	256	4,03	0,01
VENETO	163	149	150	-8,45	0,79	12	11	11	-10,62	-1,23	68	67	60	-0,33	-11,06	242	227	221	-6,29	-2,83
LIGURIA	61	56	51	-9,13	-8,40	12	12	10	2,86	-16,67	5	8	17	60,22	126,01	78	75	78	-3,05	3,98
E. ROMAGNA	128	115	110	-10,09	-4,28	11	12	13	14,31	4,98	43	33	32	-23,56	-1,58	181	160	155	-11,81	-3,01
Totale Nord	693	668	669	-3,58	0,15	108	110	109	2,15	-1,35	138	131	119	-5,51	-8,87	939	909	897	-3,21	-1,33
TOSCANA	145	130	118	-10,21	-9,26	9	9	9	0,68	0,41	8	20	26	147,53	30,49	162	159	153	-1,81	-3,76
UMBRIA	93	90	83	-3,05	-7,60	10	10	10	-3,56	0,08	2	1	0,25	-49,94	-75,00	105	101	93	-3,99	-7,51
MARCHE	58	55	52	-5,20	-6,10	4	4	5	0,00	17,75	22	22	22	2,67	-0,36	83	83	81	0,10	-2,40
LAZIO	389	275	225	-29,45	-18,02	0	0	0	n.a.	n.a.	13	38	56	193,51	49,12	402	312	281	-22,34	-9,92
Totale Centro	685	550	478	-19,75	-13,05	23	23	24	-1,33	3,29	44	81	104	81,63	29,42	753	653	606	-13,21	-7,23
ABRUZZO	100	92	90	-7,76	-1,75	0	0	0	n.a.	n.a.	22	34	24	52,52	-28,19	122	126	114	3,15	-8,83
MOLISE	87	82	79	-5,37	-3,44	7	8	7	9,30	-14,89	0	0,08	1	n.a.	1.100,00	94	90	87	-4,16	-3,42
CAMPANIA	393	304	299	-22,73	-1,54	1	1	1	0,00	8,33	37	37	36	0,13	-1,07	431	342	337	-20,73	-1,46
PUGLIA	92	90	104	-1,72	15,27	0	3	8	n.a.	152,63	0	0	0	n.a.	n.a.	92	94	112	1,72	19,92
BASILICATA	63	57	54	-10,25	-4,83	8	8	8	4,09	0,00	6	8	9	27,20	9,38	77	73	71	-5,78	-2,74
CALABRIA	90	90	129	-0,15	42,86	22	17	19	-23,81	14,68	31	25	19	-18,75	-22,74	143	132	167	-7,77	26,85
Totale Sud	826	716	756	-13,33	5,66	38	37	43	-2,75	16,90	96	103	90	7,97	-13,42	959	856	888	-10,79	3,83
TOTALE	2.203	1.933	1.903	-12,26	-1,56	169	170	175	0,58	3,21	279	315	313	13,00	-0,56	2.651	2.418	2.391	-8,79	-1,10

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

*La consistenza media in termini assoluti è soggetta ad approssimazione per difetto o per eccesso e può comportare lievi difformità rispetto alla relativa variazione percentuale

REGIONI A STATUTO ORDINARIO
CONSISTENZA MEDIA E VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE
ANNI 2007 - 2009

REGIONE	CATEGORIE			VARIAZ. % CONSISTENZA	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
PIEMONTE	2.773	2.793	2.796	0,74	0,10
LOMBARDIA	3.063	2.988	3.011	-2,46	0,80
VENETO	2.459	2.523	2.616	2,60	3,70
LIGURIA	941	985	1.021	4,70	3,67
EMILIA ROMAGNA	2.518	2.684	2.729	6,59	1,68
Totale Nord	11.753	11.972	12.174	1,87	1,68
TOSCANA	2.317	2.388	2.455	3,07	2,84
UMBRIA	1.288	1.307	1.273	1,43	-2,61
MARCHE	1.361	1.347	1.326	-1,07	-1,55
LAZIO	2.850	2.926	3.199	2,66	9,35
Totale Centro	7.816	7.967	8.253	1,93	3,59
ABRUZZO	1.492	1.395	1.396	-6,55	0,10
MOLISE	737	735	758	-0,31	3,16
CAMPANIA	7.248	6.607	6.340	-8,84	-4,05
PUGLIA	3.128	3.090	3.071	-1,22	-0,62
BASILICATA	1.000	950	936	-5,03	-1,44
CALABRIA	2.350	2.480	2.290	5,50	-7,64
Totale Sud	15.956	15.256	14.791	-4,39	-3,05
TOTALE	35.525	35.195	35.217	-0,93	0,06

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO
RAPPORTO TRA LA CONSISTENZA MEDIA* DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE
ANNI 2007 - 2009

REGIONE	DIRIGENTI			CATEGORIE			DIRIGENTI / CATEGORIE		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
PIEMONTE	192	191	187	2.773	2.793	2.796	14,46	14,65	14,97
LOMBARDIA	246	256	256	3.063	2.988	3.011	12,45	11,68	11,77
VENETO	242	227	221	2.459	2.523	2.616	10,15	11,11	11,86
LIGURIA	78	75	78	941	985	1.021	12,12	13,09	13,05
EMILIA ROMAGNA	181	160	155	2.518	2.684	2.729	13,89	16,78	17,59
Totale Nord	939	909	897	11.753	11.972	12.174	12,52	13,17	13,58
TOSCANA	162	159	153	2.317	2.388	2.455	14,29	15,00	16,03
UMBRIA	105	101	93	1.288	1.307	1.273	12,27	12,96	13,65
MARCHE	83	83	81	1.361	1.347	1.326	16,42	16,22	16,37
LAZIO	402	312	281	2.850	2.926	3.199	7,09	9,37	11,37
Totale Centro	753	653	606	7.816	7.967	8.253	10,38	12,19	13,62
ABRUZZO	122	126	114	1.492	1.395	1.396	12,26	11,11	12,20
MOLISE	94	90	87	737	735	758	7,83	8,15	8,70
CAMPANIA	431	342	337	7.248	6.607	6.340	16,81	19,33	18,82
PUGLIA	92	94	112	3.128	3.090	3.071	34,02	33,03	27,37
BASILICATA	77	73	71	1.000	950	936	12,93	13,03	13,20
CALABRIA	143	132	167	2.350	2.480	2.290	16,47	18,84	13,72
Totale Sud	959	856	888	15.956	15.256	14.791	16,64	17,83	16,65
TOTALE	2.651	2.418	2.391	35.525	35.195	35.217	13,40	14,56	14,73

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

*La consistenza media in termini assoluti è soggetta ad approssimazione per difetto o per eccesso e può comportare lievi difformità rispetto alla relativa variazione percentuale

**REGIONI A STATUTO ORDINARIO
CONSISTENZA " ALTRO " PERSONALE
ANNI 2007- 2009**

REGIONE	2007					2008					2009					VARIAZIONE %	
	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	2008/2007	2009/2008
PIEMONTE	106	0	0	0	106	88	0	0	0	88	150	0	0	0	150	-16,64	70,02
LOMBARDIA	55	2	13	0	71	52	30	14	0	96	9	49	3	0	61	36,04	-36,83
VENETO	334	26	6	0	365	194	6	6	0	205	69	4	44	0	117	-43,79	-43,18
LIGURIA	3	0	49	0	52	5	0	29	0	34	5	0	5	0	10	-35,03	-70,20
EMILIA ROMAGNA	237	5	48	0	290	68	0	37	0	105	86	1	19	0	106	-63,80	0,92
Totale nord	736	33	116	0	884	408	36	85	0	529	318	54	71	0	444	-40,21	-16,08
TOSCANA	297	0	0	0	297	240	0	0	0	240	170	0	0	0	170	-19,31	-29,30
UMBRIA	104	0	0	0	104	89	0	0	0	89	66	0	0	0	66	-14,35	-26,23
MARCHE	97	0	43	0	140	59	0	39	0	98	56	0	24	0	80	-30,03	-18,02
LAZIO	150	0	0	0	150	71	0	0	0	71	87	0	0	0	87	-52,67	22,54
Totale centro	648	0	43	0	691	459	0	39	0	498	378	0	24	0	403	-27,97	-19,14
ABRUZZO	82	0	0	0	82	74	0	0	0	74	34	0	0	0	34	-9,10	-54,10
MOLISE	68	0	0	12	80	81	0	0	0	81	89	0	0	0	89	1,25	9,88
CAMPANIA	4	0	0	1.215	1.219	4	0	0	1.177	1.181	5	0	0	1.300	1.305	-3,12	10,50
PUGLIA	164	0	0	0	164	256	0	0	0	256	323	0	0	0	323	55,87	26,27
BASILICATA	2	0	60	0	62	25	0	15	0	40	34	0	12	0	45	-34,73	12,21
CALABRIA	129	0	515	0	644	95	0	215	0	310	131	0	0	0	131	-51,93	-57,68
Totale sud	449	0	575	1.227	2.251	536	0	230	1.177	1.942	616	0	12	1.300	1.928	-13,71	-0,75
TOTALE	1.833	33	734	1.227	3.827	1.402	36	354	1.177	2.969	1.313	54	107	1.300	2.774	-22,41	-6,57

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

A differenza di quanto evidenziato per le RSO, ferma restando la mancanza di informazioni relative al personale della Sicilia, l'andamento della consistenza complessiva nelle RSS al 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2007-2009 del personale appare in leggero aumento nel 2008 (1,02%) e stabile nel 2009 (0,49%).

Analizzando la consistenza media delle singole tipologie di personale emerge che il personale dirigente risulta, complessivamente stabile nel 2008 ed in sensibile riduzione nel 2009 (-0,55% nel 2008 e -3,28% nel 2009). La riduzione percentualmente più rilevante si registra in Sardegna, dove si conferma un *trend* decisamente discendente (-3,33% nel 2008 e -6,59% nel 2009), così come in Friuli Venezia Giulia (-4,60% nel 2008 e -4,42% nel 2009) e nelle due Province autonome. L'incidenza del personale dirigenziale sul totale appare complessivamente sempre superiore al 4,5%, pur se con tassi decisamente più elevati nelle due Province autonome (più del 5,5% a Bolzano e più del 6,5% a Trento).

La consistenza media del personale non dirigenziale risulta complessivamente stabile nel triennio analizzato, pur se con andamenti differenziati: la Valle d'Aosta e la P.A. di Trento presentano un andamento crescente nel tempo, la P.A. di Bolzano ed il Friuli V.G. decrescente, il Trentino-A.A. e la Sardegna non omogeneo. L'incidenza complessiva sul totale del personale raggiunge l'86,5%, con tassi che talvolta toccano il 95% (Sardegna) e talaltra non raggiungono il 73% (Valle d'Aosta).

Il rapporto tra la consistenza media del personale dirigenziale e quella del personale di categoria appare complessivamente superiore a quanto riscontrato nelle RSO, oscillando tra 13 riscontrato nelle Province autonome e 29 in Sardegna. Caso limite è rappresentato dalla Regione Trentino-A.A., dove il rapporto (145) appare non comparabile con nessun'altra realtà regionale.

Il personale con rapporto di lavoro flessibile presenta una netta concentrazione nel personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Contratti di lavoro interinale si riscontrano solo in Friuli V.G. che si riducono nel 2009. L'andamento complessivo è in forte decremento nel 2008 mentre tende a stabilizzarsi nel 2009. L'incidenza complessiva sul totale scende dal 9,84% del 2007 all'8,99% del 2009, con tassi che, a livello regionale, variano moltissimo: superiore al 24% in Valle d'Aosta (per la consistente presenza di personale a tempo determinato) ed inferiore all'1,5% in Sardegna.

**REGIONI A STATUTO SPECIALE
CONSISTENZA MEDIA* E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE
ANNI 2007 - 2009**

REGIONE	DIRIGENTI			VARIAZIONE % CONSISTENZA	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
VALLE D'AOSTA	139	139	142	0,09	1,70
TRENTINO A.A.	2	2	2	0,00	0,00
PROV. AUT. BZ	270	268	261	-0,78	-2,68
PROV. AUT. TN	347	353	339	1,92	-4,00
FRIULI V.G.	114	109	104	-4,60	-4,42
SARDEGNA	151	146	136	-3,33	-6,59
Totale	1.023	1.018	984	-0,55	-3,28

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

*La consistenza media in termini assoluti è soggetta ad approssimazione per difetto o per eccesso e può comportare lievi difformità rispetto alla relativa variazione percentuale

**REGIONI A STATUTO SPECIALE
CONSISTENZA MEDIA* E VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE
ANNI 2007 - 2009**

REGIONE	CATEGORIE			VARIAZIONE % CONSISTENZA	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
V. D'AOSTA	2.788	2.798	2.818	0,36	0,71
TRENTINO A.A.	285	291	291	2,10	-0,14
PROV. AUT. BZ	3.709	3.683	3.619	-0,69	-1,74
PROV. AUT. TN	3.931	4.143	4.226	5,40	1,99
FRIULI V.G.	3.090	2.936	2.890	-4,99	-1,54
SARDEGNA	4.080	3.855	3.969	-5,52	2,95
Totale	17.883	17.706	17.812	-0,99	0,60

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

*La consistenza media in termini assoluti è soggetta ad approssimazione per difetto o per eccesso e può comportare lievi difformità rispetto alla relativa variazione percentuale

**REGIONI A STATUTO SPECIALE
RAPPORTO TRA CONSISTENZA MEDIA* DIRIGENTI E PERSONALE DELLE CATEGORIE
ANNI 2007 - 2009**

REGIONE	DIRIGENTI			CATEGORIE			DIRIGENTI / CATEGORIE		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
VALLE D'AOSTA	139	139	142	2.788	2.798	2.818	20,05	20,11	19,91
TRENTINO A.A.	2	2	2	285	291	291	142,54	145,54	145,33
PROV. AUT. BZ	270	268	261	3.709	3.683	3.619	13,72	13,74	13,87
PROV. AUT. TN	347	353	339	3.931	4.143	4.226	11,33	11,72	12,45
FRIULI V.G.	114	109	104	3.090	2.936	2.890	27,04	26,93	27,74
SARDEGNA	151	146	136	4.080	3.855	3.969	27,01	26,40	29,10
Totale	1.023	1.018	984	17.883	17.706	17.812	17,47	17,40	18,10

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

*La consistenza media in termini assoluti è soggetta ad approssimazione per difetto o per eccesso e può comportare lievi difformità rispetto alla relativa variazione percentuale

**REGIONI A STATUTO SPECIALE
CONSISTENZA " ALTRO " PERSONALE
ANNI 2007- 2009**

REGIONE	2007					2008					2009					VARIAZIONE %	
	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	A TEMPO DETERMINATO	FORMAZIONE LAVORO	INTERINALE	LAVORO SOCIALMENTE UTILE (L.S.U.)	TOTALE	2008/2007	2009/2008
VALLE D'AOSTA	929	0	0	0	929	853	0	0	0	853	950	0	0	0	950	-8,24	11,37
TRENTINO A.A.	24	0	0	0	24	23	0	0	0	23	28	0	0	0	28	-2,88	21,44
PROV. AUT. BZ	487	0	0	0	487	460	0	0	0	460	468	0	0	0	468	-5,52	1,54
PROV. AUT. TN	386	0	0	0	386	307	0	1	0	308	206	0	1	0	207	-20,32	-32,64
FRIULI V.G.	158	0	85	0	244	143	14	84	0	241	130	0	101	0	231	-1,14	-4,08
SARDEGNA	44	0	0	0	44	63	0	0	0	63	76	0	0	0	76	42,53	20,31
Totale	2.029	0	85	0	2.115	1.849	14	85	0	1.948	1.857	0	102	0	1.959	-7,88	0,59

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO.

Il rapporto tra le unità di personale rilevate al 31 dicembre 2009 e 1000 abitanti facenti parte della popolazione in età lavorativa (convenzionalmente compresa nella fascia di età 15/64 anni), essendo evidentemente condizionato dalle dimensioni demografiche dell'ente e dal numero delle unità impiegate, mette in evidenza valori differenti a seconda che si considerino le diverse aree geografiche, le RSO e le RSS.

Per quanto attiene alle RSO, il rapporto complessivo è di 1,21/1000, pur se nel Nord, dove il numero degli abitanti è molto alto mentre quello dei dipendenti regionali non particolarmente rilevante, il rapporto medio non arriva all'unità. Esso cresce man mano che si scende al Centro (1,21/1000) e al Sud (1,85/1000), dove la popolazione in età lavorativa diminuisce in termini assoluti e cresce, sia in termini assoluti che relativi, il numero dei dipendenti regionali. Il *range* di variazione complessivo rimane, come già riscontrato nelle precedenti relazioni, piuttosto ampio e va da 0,53/1000 della Lombardia a 4,40/1000 del Molise.

I termini cambiano radicalmente nelle RSS dove i tassi si presentano decisamente più elevati, a partire dal rapporto complessivo che è di 7,96/1000. In particolare, fatta eccezione per la Regione Trentino-A.A., che ha un rapporto che non raggiunge l'unità, nelle due Province autonome esso è di 15/1000 ed in Valle d'Aosta tocca 46/1000.

**REGIONI A STATUTO ORDINARIO
PERSONALE SU 1000 ABITANTI IN ETÀ LAVORATIVA AL 31/12/2009**

REGIONE	Popolazione in età lavorativa	TOTALE PERSONALE	PERS/POP
PIEMONTE	2.911.905	3.202	1,10
LOMBARDIA	6.568.929	3.490	0,53
VENETO	3.291.772	3.076	0,93
LIGURIA	1.018.094	1.189	1,17
EMILIA ROMAGNA	2.877.552	3.017	1,05
TOTALE NORD	16.668.252	13.974	0,84
TOSCANA	2.433.696	2.842	1,17
UMBRIA	586.474	1.429	2,44
MARCHE	1.017.650	1.549	1,52
LAZIO	3.823.000	3.720	0,97
TOTALE CENTRO	7.860.820	9.540	1,21
ABRUZZO	893.138	1.626	1,82
MOLISE	212.770	936	4,40
CAMPANIA	3.980.115	8.012	2,01
PUGLIA	2.767.807	3.546	1,28
BASILICATA	395.738	1.052	2,66
CALABRIA	1.362.911	2.644	1,94
TOTALE SUD	9.612.479	17.817	1,85
TOTALE COMPLESSIVO	34.141.551	41.330	1,21

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO. Statistiche demografiche tratte dal sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT

**REGIONI A STATUTO SPECIALE
PERSONALE SU 1000 ABITANTI IN ETA' LAVORATIVA AL 31/12/2009**

REGIONE	Popolazione in eta' lavorativa	TOTALE PERSONALE	PERS/POP
VALLE D'AOSTA	84.814	3.898	45,96
TRENTINO A.A.	683.506	349	0,51
PROV. AUT. BZ	335.065	4.794	14,31
PROV. AUT. TN	348.441	5.221	14,99
FRIULI V.G.	806.652	3.293	4,08
SARDEGNA	1.165.693	4.251	3,65
Totale	2.740.665	21.805	7,96

Elaborazione Corte dei conti su dati SICO. Statistiche demografiche tratte dal sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT

4.2 La stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

L'applicazione dei principi secondo i quali "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato" (art.36 del d.lgs. 165/2001) e "coprono i posti disponibili in dotazione organica attraverso concorsi pubblici" (art.24, I comma d.lgs. 150/2009), connessa con l'esigenza di riduzione del fenomeno del precariato pubblico, ha indotto il legislatore a prevedere, con le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, forme di stabilizzazione attraverso assunzione a tempo indeterminato del personale interessato. Le caratteristiche di tale peculiare forma di assunzione (derogatoria dell'ordinario sistema di accesso al pubblico impiego tramite procedure concorsuali aperte) e l'obbligo di contenimento della spesa di personale, hanno comunque reso necessario circoscrivere la possibilità di stabilizzazione entro un preciso arco temporale, individuato nel triennio 2007/2009, ferma restando la possibilità che il requisito temporale richiesto (e le conseguenti stabilizzazioni) possa venire a maturazione anche successivamente. Peraltro, gli interventi normativi più recenti, sostanzialmente concentrati nell'art.17, comma 15 e 17 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, come modificato dall'art.1, comma 1 del d.l. 225/2010, convertito in legge 10/2011, hanno espressamente prorogato (marzo 2011) i termini per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione.

Le problematiche principali insorte in merito alla disciplina di stabilizzazione hanno riguardato fondamentalmente le seguenti questioni: 1) la delimitazione delle categorie di soggetti e di situazioni per cui è ammissibile la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e l'individuazione di procedure costituzionalmente compatibili da utilizzare per la stabilizzazione; 2) la definizione delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte con conseguente individuazione della giurisdizione di merito.

- Con riferimento al punto 1), va preliminarmente rilevato che l'ambito soggettivo delle procedure di stabilizzazione è ricavabile abbastanza facilmente dalle disposizioni normative

nazionali. Così, sono stati espressamente esclusi da forme di stabilizzazione i rapporti di lavoro dirigenziali, i rapporti di lavoro a tempo determinato creati per gli uffici di staff di diretta collaborazione con organi politici, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Premesso ciò relativamente alla sfera nazionale, questioni relative alla delimitazione delle categorie di soggetti e di situazioni per cui è ammissibile la stabilizzazione dei rapporti di lavoro ed all'individuazione delle procedure costituzionalmente compatibili da utilizzare per la stabilizzazione si sono poste soprattutto in ambito regionale. E' stato in merito affermato che la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale va ricondotta alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (sentenza Corte Cost. 95/2004). Pertanto le Regioni hanno definito in via autonoma la disciplina applicabile territorialmente per l'attivazione delle procedure di stabilizzazione, anche estendendone normativamente l'ambito soggettivo e prevedendo presupposti diversi da quelli disposti dalla normativa nazionale per la stabilizzazione. Questo ha determinato svariati interventi della Corte Costituzionale, necessari a riportare le specifiche disposizioni regionali entro l'alveo dei principi costituzionali di parità di trattamento ex art.3 Cost. e di rispetto della regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego ex art.97 Cost.

Ciò è risultato particolarmente frequente nel comparto sanitario dove il reclutamento tramite procedure di stabilizzazione è oggetto di disposizioni particolari (art.1, comma 565, lett.c) n.3 della legge finanziaria per il 2007, e art.2, comma 71 e ss. della legge finanziaria per il 2010). A tale riguardo, in alcune Regioni sono stati emanati provvedimenti normativi volti a prevedere l'accesso a procedure di stabilizzazione anche da parte di personale dirigenziale sanitario assunto a tempo determinato. Inoltre, la stabilizzazione di personale dirigenziale è stata talvolta prevista anche al di fuori dell'ambito sanitario, e, in alcuni casi, è stato consentito l'accesso pure a personale dipendente da uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali. Essa, infine, è stata talvolta prevista senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, seppure in presenza di procedure selettive svolte al momento dell'assunzione con contratto a tempo determinato. Tali disposizioni sono state sottoposte a giudizi di costituzionalità ex art.3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 Cost., terzo comma, conclusi con dichiarazioni di illegittimità fondate sul mancato riscontro, nei casi esaminati, delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che, soltanto, giustificerebbero un reclutamento in deroga alla regola del concorso pubblico¹³². Peraltro,

¹³² Per quanto attiene al personale sanitario dirigenziale, si veda la sentenza 215/2009 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 4 della L.R.Campania 5/2008), ha rilevato come il sistema sia caratterizzato dall'individuazione del concorso come modalità ordinaria di accesso alla dirigenza sanitaria. E per assicurare «la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni», ammissibile entro ben circoscritti limiti, va «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe alla regola del

anche il generico ricorso a procedure selettive prodromiche alla stabilizzazione, non esclude la violazione del principio costituzionale previsto dall'art.97 Cost., posto che il concorso pubblico è una procedura aperta a tutti che sfocia nell'assunzione dei più meritevoli, mentre le procedure selettive consistono in accertamenti relativi alle capacità professionali dei soli appartenenti alla categoria degli "stabilizzandi" (Sentenza Corte Cost. 67/2011)¹³³. Sotto altro profilo, è stata dichiarata l'incostituzionalità di norme regionali che prevedevano la proroga generalizzata e indeterminata di contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata in Regione sottoposta a piani di rientro, tale da mettere a rischio il raggiungimento dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del piano (sentenza Corte Cost.77/2011).

concorso sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione. Circostanza non presente nel caso in cui «non sono delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione», non essendo la «costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (...) subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», né risultano «previste procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori» (sentenza n. 363 del 2006). Principi, questi, che vanno oltremodo ribaditi con riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari, stante l'indubbio rilievo che presenta l'osservanza della regola della loro selezione concorsuale per la migliore organizzazione del servizio sanitario.

Con recente sentenza 150/2010 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della l.r. Puglia 45/2008) la Corte, nel ricondurre la tutela della salute alla materia concorrente di cui all'art.117, terzo comma Cost., che determina l'obbligo del legislatore regionale di rispettare le norme di principio dettate dal legislatore statale, ha ribadito che quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di accesso alla dirigenza sanitaria medica e non medica impone che esso avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Risultano pertanto incostituzionali disposizioni che eludono il necessario filtro del concorso pubblico (senza che tale eccezione venga ad essere giustificata da interessi pubblici ulteriori, né da particolari situazioni di emergenza), prevedendo espressamente, come nel caso di specie, che la stabilizzazione di personale «assunto a tempo determinato» avvenga «in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 483/97».

Con riferimento, invece, alla stabilizzazione del personale dipendente da uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, la Corte (sentenza 293/2009 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della L.R.Veneto 3/2008) ha affermato come il carattere interamente riservato di una procedura ne contraddica la natura pubblica concorsuale la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa (sentenza 205 del 2004). Peraltro, eventuali deroghe al principio del concorso pubblico devono essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, non rilevabili nel caso di specie. Al contrario, la stabilizzazione di personale di diretta collaborazione degli organi politici non solo non appare funzionale al buon andamento dell'amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell'organo politico di avvalersi di personale nominato *intuitu personae*. La stabilizzazione di questa specifica categoria di personale, infatti, impedirebbe ai titolari degli organi politici nella successiva legislatura «di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia», diversi cioè da quelli stabilizzati, «se non accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale» (sentenza n. 277 del 2005). Con riferimento al personale co.co.co., la Corte Costituzionale ha censurato norme regionali che prevedono l'indiscriminata trasformazione di tali contratti in rapporti a tempo determinato, in forza di una norma che non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione (sentenza 179/2010), indicazioni necessarie a ragione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata).

¹³³ Il principio del pubblico concorso non è destinato a subire limitazioni neppure nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in forma precaria, nell'amministrazione con procedure di evidenza pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia avvenuta con pubblico concorso. Peraltro, «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso», perché esso «non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza 225/2010 dichiarativa di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, delle l.r. Lazio 22/2009).

Altre questioni sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale e riguardano normative regionali che continuano a riprodurre disposizioni analoghe a quelle già dichiarate incostituzionali o disposizioni assimilabili, con ciò dimostrando quanto sia lento e difficile l'adeguamento da parte delle Regioni ai principi affermati dalla Corte¹³⁴ tanto da arrivare addirittura a configurare, nelle ipotesi estreme, rischi per il mantenimento dei saldi di finanza pubblica¹³⁵. E ciò è tanto vero da spingere il legislatore a prevedere espressamente nella manovra 2011 (art.16, comma 8 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011), quale effetto pratico delle sentenze della Corte Costituzionale, la nullità degli atti posti in essere in applicazione di norme dichiarate incostituzionali, in materia di stabilizzazione di personale e di inquadramenti e promozioni.

- La problematica relativa alla definizione delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte, con conseguente individuazione della giurisdizione di merito, ha avuto un'evoluzione abbastanza tortuosa che ha approdato ad una definitiva, recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Partendo dall'iniziale qualificazione della posizione giuridica soggettiva quale aspettativa di mero fatto/interesse legittimo, cui andava correlata la giurisdizione amministrativa (TAR Veneto n.3342 del 18 ottobre 2007), si è poi andato configurando un più netto orientamento a qualificare dette procedure non in termini strettamente selettivi bensì come forme di assunzione senza espletamento di concorso pubblico, collegate a diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione dell'AGO. In pratica, sussistendo i requisiti previsti dalla legge ed avviata la procedura nell'ambito della disponibilità finanziaria accordata, spetta al soggetto un diritto soggettivo all'assunzione, non rimanendo alcun margine di discrezionalità alla p.a. (Tribunale Trani Ord. 2 marzo 2009). Tale lettura ha portato ad escludere il procedimento di stabilizzazione dalle procedure

¹³⁴ Ad esempio, di dubbia costituzionalità appare la mera previsione del computo, all'interno dell'anzianità valutabile ai fini della stabilizzazione, dei rapporti di co.co.co. (l.r. Marche 37/2008 art.9) o l'adozione di forme di sanatoria della stabilizzazione di tale tipologia di personale (l.r. Abruzzo 1/2010 art.24), così come la previsione di concorsi pubblici interamente riservati a titolari di rapporti di lavoro di co.co.co. o a tempo determinato (l.r. Liguria 63/2009 art.5), oppure la previsione di stabilizzazioni senza esperimento di pubblico concorso, nel presupposto di una selezione pubblica avvenuta all'atto dell'assunzione a tempo determinato.

¹³⁵ Emblematici sono due casi. Uno riguarda la Regione Basilicata: in data 9 aprile 2010 il Presidente del Consiglio ha sottoposto alla Corte Costituzionale alcune norme della l.r. Basilicata 10/2010 che, nel sostituire precedenti disposizioni già sottoposte a giudizio della Corte, hanno ancor di più esteso la platea di personale stabilizzabile e di personale co.co.co., in contrasto anche con quanto disposto dall'art.17, comma 10, del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, sopra commentato. Un altro è quello della Regione Sicilia: in data 21 dicembre 2010, il Commissario dello Stato ha impugnato alcune disposizioni del d.d.l. 645/2010 che prevedono, tra l'altro: a) proroghe generalizzate di contratti a tempo determinato oltre il limite temporale previsto, che legittimerebbero azioni giudiziali volte ad accertare l'illegittimità del termine e la conseguente trasformazione in contratti a tempo indeterminato senza selezioni né reali necessità, b) ampliamento e modifica dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per la stabilizzazione, con estensione del sistema di assunzione (diretta) del personale munito del titolo di studio di scuola dell'obbligo al personale munito di titolo di studio superiore, con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, c) stabilizzazione di personale previo superamento di prove selettive generiche e prive di effettiva comparazione, senza la ricorrenza di peculiari e straordinarie esigenze di pubblico interesse, con riduzione quasi completa della possibilità di accesso dall'esterno, d) illegittima proroga indiscriminata dei contratti a tempo determinato fino al 2023, senza adeguata copertura finanziaria, con rischio di mantenimento dei saldi pubblici in una Regione che ha un deficit strutturale di 1.500 milioni di euro all'anno.

concorsuali, ed a ritenerlo, diversamente, attinente alla fase dell'assunzione e della conseguente instaurazione del rapporto di lavoro, che rientra nella giurisdizione ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'art.63 del d.lgs. 165/2001. Tale assunto è stato ampiamente sviluppato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n.16041 del 7 luglio 2010, ha definitivamente attribuito la giurisdizione al giudice ordinario¹³⁶.

- L'analisi dei dati relativi alle procedure di stabilizzazione avvenute nel triennio 2007/2009 induce due considerazioni di rilievo. In primo luogo, osservando l'andamento della consistenza dei contratti a tempo determinato in parallelo a quello della stabilizzazione, si rileva una sostanziale realizzazione della finalità strategica di riduzione del precariato, laddove si consideri che ad un costante *trend* discendente della consistenza del personale con contratto di lavoro a tempo determinato rilevabile nel triennio 2007/2009, fa fronte un numero di stabilizzazioni tendenzialmente crescente, con un picco nel 2008.

Per altro verso, però, appaiono in preoccupante incremento le procedure di stabilizzazione di personale sanitario dirigente (diffuse in tutte le Regioni, ma particolarmente rilevanti in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia). L'interrogativo che sorge al riguardo è se tali procedure siano state effettuate in forza di normative regionali (verosimilmente incostituzionali) non sottoposte a giudizio di costituzionalità o dichiarate incostituzionali solo successivamente. Sicuramente efficace potrà rivelarsi, al riguardo, la già citata disposizione che prevede espressamente la nullità degli atti posti in essere in applicazione di norme dichiarate incostituzionali, in materia di stabilizzazione di personale e di inquadramenti e promozioni, prevista dal comma 8 dell'art.16 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011.

¹³⁶ In tale sentenza sono stati definiti i limiti e la portata del disposto del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, nella parte in cui, da una parte, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al "diritto all'assunzione" (comma 1), e dall'altra, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle "procedure concorsuali di assunzione" (comma 4). La Corte, nell'attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, premette che, secondo propria giurisprudenza consolidata, il termine "assunzione" vada estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ogniquale volta siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass. SS.UU. 20 aprile 2006, n. 9164; 8 maggio 2006, n. 10419), effetto che si riscontra anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo (Cass. SS.UU. 7 novembre 2005, n. 21470). Diversamente, il termine "concorso" va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Un esame della normativa sulla c.d. stabilizzazione porta a ritenere che, mentre si è certamente in presenza di una fattispecie di "assunzione" nell'accezione sopra delineata (passaggio dallo status di personale precario a quello di ruolo), si esula, invece, dall'ambito della procedura "concorso". La legge, infatti, non attribuisce all'amministrazione il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendosi procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative. La regolamentazione legislativa, quindi, sottraendo le procedure di "stabilizzazione" all'ambito di quelle concorsuali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione" di cui all'art. 63, comma 1, la cui competenza è del giudice ordinario.

STABILIZZAZIONE PERSONALE REGIONALE
ANNI 2007-2009

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	2007	2008	2009	% 2008/2007	% 2009/2008
PIEMONTE	32	1	-	-96,9	-100
LOMBARDIA	-	-	-	-	-
VENETO	80	63	61	-21,3	-3,2
LIGURIA	-	63	58	-	-7,9
EMILIA ROMAGNA	35	79	6	125,7	-92,4
TOSCANA	98	48	15	-51	-68,8
UMBRIA	-	9	53	-	488,9
MARCHE	19	32	5	68,4	-84,4
LAZIO	-	-	-	-	-
ABRUZZO	-	-	78	-	100
MOLISE	12	6	7	-50	16,7
CAMPANIA	-	10	87	-	770
PUGLIA	-	1	3	-	200
BASILICATA	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	397	-	-	-100
TOTALE REGIONI	276	709	373	156,9	-47,4

Dirigenti del SSN stabilizzati

Regioni	2007	2008	2009
Lombardia	41	442	310
Piemonte	0	38	31
Liguria	16	11	14
Veneto	0	108	175
Trentino Alto Adige	0	45	40
Emilia-Romagna	11	85	104
Toscana	6	37	29
Marche	0	11	21
Umbria	2	10	0
Lazio	0	22	13
Abruzzo	0	2	0
Basilicata	0	6	0
Campania	2	0	0
Puglia	0	38	113
Calabria	39	0	29
Sicilia	11	0	4
Sardegna	0	5	0
Totale	128	860	883

4.3 Spesa effettiva, spesa per retribuzioni e costo del lavoro

1. Della spesa per il personale regionale, distinto tra personale delle RSO e delle RSS, si dà una rappresentazione nel presente capitolo sia sotto il profilo della spesa effettivamente sostenuta che di quella calcolata sulla base delle retribuzioni complessive di competenza contrattuale. Il primo aggregato fa riferimento alla spesa effettiva, cioè a dire al complesso degli importi di fatto erogati attraverso i cedolini mensili, da un lato comprensivo degli emolumenti di competenza di pregressi esercizi finanziari (ad es., gli arretrati contrattuali), e dall'altro al netto di quanto non corrisposto a causa di particolari vicende individuali (assenze, aspettative, recuperi ecc.). Il secondo aggregato dà, invece, evidenza alla retribuzione contrattualmente dovuta al dipendente nell'anno di riferimento, al netto degli arretrati. Rapportando la retribuzione complessiva alla consistenza media, come sopra calcolata, si ha la misura della retribuzione media delle singole tipologie di personale, che ingloba, così, qualunque movimento diacronico del personale avvenuto durante l'anno, che abbia avuto effetto sulla spesa.

I dati riportati nella Relazione unificata 2010¹³⁷ relativi al Conto economico delle Pubbliche amministrazioni, espongono un andamento incrementale dell'aggregato di spesa per redditi da lavoro dipendente dello 0,5% nel 2007¹³⁸ e del 3,6% nel 2008¹³⁹ mentre nel 2009 la percentuale di crescita stimata resta contenuta entro l'1%¹⁴⁰. La percentuale della complessiva spesa per redditi da lavoro dipendente rispetto al PIL nazionale è indicata come pari all'11,0% nel 2006, al 10,6% del 2007, al 10,8% nel 2008, per arrivare all'11,3% nel 2009, per effetto della contrazione dei valori di PIL nominale. Nel Documento di economia e Finanza 2011 (Analisi e tendenze), a seguito delle misure restrittive adottate nel 2010, il rapporto sul PIL rilevato nel Conto economico delle Pubbliche amministrazioni scende all'11,1% nel 2010, anche per effetto della ripresa del PIL nominale, con una percentuale di crescita dello 0,5%, segnando così un ulteriore rallentamento rispetto al 2009¹⁴¹.

¹³⁷ Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica per il 2010 – Ministero dell'Economia e delle Finanze – 6 maggio 2010, dove è stato diffuso il nuovo quadro di previsione relativo al 2011-2012.

¹³⁸ Il dato riflette la diversa tempistica contrattuale nei diversi comparti: nelle amministrazioni centrali i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 sono stati sottoscritti in larga misura nel corso del 2007 e il dato è stato registrato nelle poste contabili, mentre in quelle locali i rinnovi sono stati rinviati al 2008 ed inoltre, la posta del 2007 ha registrato il venir meno degli arretrati corrisposti nel 2006.

¹³⁹ Ciò per lo slittamento del contratto delle autonomie locali ed in quanto con l'Accordo dell'aprile del 2007 tra Governo e OO.SS. è stato stabilito di far decorrere dal gennaio 2007 i miglioramenti economici che la legge finanziaria per il 2007 aveva contemplato di attribuire solo a partire dal gennaio 2008, con un esborso che ha trovato copertura nella legge finanziaria per il 2008 ed in parte nel precedente art.15 del D.L.159/2007, convertito in legge 222/2007.

¹⁴⁰ Nel 2009 sono stati sottoscritti contratti relativi al biennio 2008-2009, con basso esborso di arretrati ed il riconoscimento di incrementi a regime (3,2%) inferiori a quanto riconosciuto nel biennio precedente (4,9%).

¹⁴¹ Nell'anno 2010 si sono verificati fenomeni contrapposti: il primo è dato da un'intensa attività contrattuale che ha portato sostanzialmente alla conclusione di tutti i contratti relativi al quadriennio 2006-2009 ed alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2010. Il secondo è rappresentato dal dispiegamento degli effetti di contenimento previsti dalla manovra 2008.

Nel Conto consolidato delle Amministrazioni locali, i redditi da lavoro dipendente presentano il medesimo rapporto rispetto al PIL nel 2009 e nel 2010 (4,7%), con un incremento, in termini assoluti, nel 2010 dell'1,6% rispetto al 2009.

Il Conto consolidato di cassa delle Amministrazioni locali registra una variazione minima sia del rapporto rispetto al PIL nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente 4,8% e 4,7%) che dell'incremento della spesa nel 2010 rispetto al 2009 (0,1%).

Nel triennio qui esaminato producono effetti sulla dinamica dei redditi, sia in termini di arretrati che di incrementi a regime, numerosi contratti collettivi che si riferiscono a due distinti quadrienni normativi ed ai corrispondenti bienni economici.

Con riferimento alle RSO, per quanto riguarda l'area dirigenziale, in data 3 aprile 2007 è stato sottoscritto il CCNL relativo al biennio economico 2004-2005¹⁴². Senza effetti sulla spesa qui rilevata sono i due contratti collettivi sottoscritti nel 2010, il primo in data 22 febbraio 2010, relativo al quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, positivamente certificato dalla Corte dei conti con Delibera SS.RR. 4/2010¹⁴³ e il secondo in data 4 giugno 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, anch'esso positivamente certificato dalla Corte dei conti con Delibera SS.RR. 49/2010¹⁴⁴.

Con riguardo al personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali, invece, in data 11 aprile 2008 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007¹⁴⁵, positivamente certificato dalla Corte dei conti (Delibera SS.RR. 7/2008), mentre in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, anch'esso positivamente certificato dalla Corte dei conti con Delibera SS.RR. 31/2009¹⁴⁶.

La Corte ha già messo più volte in evidenza come effetti espansivi sulla spesa del personale possano derivare, oltre che dagli arretrati ed incrementi contrattuali tabellari, anche dai sistemi di determinazione del trattamento accessorio sia dei dirigenti che del personale non dirigente. Al riguardo, a fronte di un quadro normativo di riferimento sempre

¹⁴² Positivamente certificato dalla Corte dei conti con Delibera delle Sezioni Riunite n.8 dell'11 maggio 2007.

¹⁴³ La certificazione della Corte è stata positiva con alcune raccomandazioni relative alla necessità di revisione delle piante organiche a seguito di proratta scopertura al fine di una congrua riduzione dei fondi quantificati in base all'organico storico; alla necessità di prevedere nel successivo accordo disposizioni vincolanti attuative dei nuovi sistemi di valutazione delle *performance*; al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli alla spesa di personale nella quantificazione dei fondi unici.

¹⁴⁴ Anche in questo caso la certificazione è stata positiva, con espresso richiamo alle raccomandazioni espresse nella Delibera precedente, soprattutto con riferimento alla necessità di revisione delle piante organiche a seguito di proratta scopertura al fine di una congrua riduzione dei fondi quantificati in base all'organico storico.

¹⁴⁵ Va al riguardo tenuto presente che l'art.3, comma 140 della legge finanziaria per il 2008 ha posto a carico del bilancio dello Stato le risorse destinate a garantire l'attuazione degli accordi Governo-Parti sociali sottoscritti in data 4 aprile 2007 e 29 maggio 2007, anche con riferimento alle amministrazioni pubbliche non statali, in deroga all'art. 48, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

¹⁴⁶ La certificazione positiva contiene raccomandazioni relative alla compatibilità con i vincoli derivanti dal patto di stabilità ricadenti sugli incrementi delle risorse decentrate, all'introduzione e sviluppo di strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati che costituiscono il presupposto per la corresponsione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.